

Causa C-87/24**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

2 febbraio 2024

Giudice del rinvio:

Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia)

Data della decisione di rinvio:

3 gennaio 2024

Ricorrenti:

AS Gaso

AS Conexus Baltic Grid

Resistente:

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Commissione di regolazione dei servizi pubblici, Lettonia)

Oggetto del procedimento principale

Ricorsi presentati dalla AS Gaso e dalla AS Conexus Baltic Grid (in prosieguo: le «ricorrenti») volti all'annullamento della decisione adottata dal Consiglio della Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Commissione di regolazione dei servizi pubblici; in prosieguo: l'«autorità di regolazione») con la quale viene fissato il tasso (medio ponderato) di rendimento del capitale (in termini reali) per il calcolo (della proposta) delle tariffe relative ai servizi del sistema di trasporto e distribuzione di gas naturale, nonché del suo stoccaggio, in ragione del fatto che essa risulta viziata da errori sostanziali e procedurali che hanno comportato la fissazione del suddetto tasso ad un livello ingiustificatamente basso, impedendo così alle ricorrenti di conseguire un appropriato rendimento per i servizi da esse prestati.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiede, in forza dell'articolo 267 TFUE, di interpretare l'articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE al fine di stabilire se l'autorità di regolazione, nell'adottare la decisione sulla fissazione del tasso di rendimento del capitale da utilizzarsi ai fini del calcolo delle tariffe nel settore della fornitura del gas naturale, sia tenuta a fornire una motivazione adeguata, in particolare, con riguardo alla compatibilità di detto tasso con gli obiettivi perseguiti dal diritto dell'Unione. Si chiede inoltre quale sia il significato delle nozioni di «incentivo appropriato» e di «appropriato rendimento» e se, e in qual modo, un'autorità di regolazione possa oppure debba applicare, in tutto o in parte, la metodologia e i principi finanziari utilizzati ai fini del calcolo di indicatori comparabili nel caso di imprese che operano nel mercato libero e a rimettersi, eventualmente, alla valutazione di un soggetto indipendente.

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE osti a una normativa nazionale la quale non impone all'autorità di regolazione, in sede di calcolo delle tariffe o fissazione delle metodologie, l'obbligo di giustificare le modalità con cui provvede affinché ai gestori del sistema di trasporto e di distribuzione siano offerti incentivi appropriati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza, promuovere l'integrazione del mercato e la sicurezza dell'approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate.

2) Se sia conforme all'articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE l'interpretazione di una normativa nazionale nel senso che essa prevede l'offerta di incentivi appropriati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza, promuovere l'integrazione del mercato e la sicurezza dell'approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate, nell'ipotesi in cui il pagamento delle tariffe da parte degli utenti copra unicamente i costi del servizio pubblico economicamente giustificati e ne venga assicurata la redditività, almeno ad un livello minimo.

3) Se sia in linea con gli obiettivi definiti dall'articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE una normativa nazionale la quale, nel prevedere «incentivi appropriati, sia a breve che a lungo termine» e incentivi «per (...) promuovere l'integrazione del mercato e la sicurezza dell'approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca», non dispone che debbano essere presi in considerazione i principi generalmente accolti in ambito finanziario per la fissazione del tasso medio ponderato di rendimento del capitale, i quali tengono conto di imprese comparabili operanti sul libero mercato.

4) Se, nell'interpretare le nozioni di «appropriato rendimento degli investimenti» e di «incentivi per gli investimenti» di cui all'articolo 13 del regolamento [(CE) n. 715/2009], ai fini dell'articolo 41 della direttiva 2009/73, l'autorità di regolazione debba basarsi sulla nozione di tasso medio di rendimento

del capitale (WACC, Weighted Average Cost of Capital) generalmente accolta in ambito finanziario e sulla metodologia utilizzata per determinarlo.

5) Nel caso di risposta affermativa alla questione precedente, se l'autorità di regolazione possa legittimamente discostarsi dalla metodologia utilizzata in ambito finanziario per fissare il tasso medio di rendimento del capitale e modificarlo come intende.

6) Nel caso di risposta affermativa alla questione precedente, se l'autorità di regolazione possa legittimamente modificare il tasso medio di rendimento del capitale in modo da prendere in considerazione, nel calcolarlo, un premio per capitalizzazione basato sui costi di finanziamento delle altre imprese operanti nello Stato membro.

7) Nel caso di risposta affermativa alla quarta questione, se l'autorità di regolazione possa legittimamente modificare il tasso medio di rendimento del capitale in modo da non dover compensare il gestore delle reti di trasporto o dello stoccaggio del gas naturale per effetto dell'aumento dell'inflazione nel corso del periodo tariffario anteriore.

8) Nel caso in cui venga fornita una risposta affermativa alla quinta questione e il gestore della rete sia in disaccordo con il livello del tasso medio di rendimento del capitale proposto dall'autorità di regolazione oppure con gli elementi che ne sono alla base, se, all'atto di fissare il tasso medio di rendimento del capitale (WACC, Weighted Average Cost of Capital), l'autorità di regolazione sia tenuta ad avvalersi di un soggetto indipendente ai fini della valutazione dell'adeguatezza del livello del tasso.

9) Se una procedura di determinazione delle tariffe nella quale il tasso medio di rendimento del capitale è fissato dall'autorità di regolazione e il gestore del sistema di trasporto o di stoccaggio del gas naturale non è legittimato a modificare tale calcolo sulla base di indicatori specifici dell'attività di detto gestore sia contrario agli obiettivi definiti all'articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE.

10) Se l'articolo 1, [paragrafo 1,] lettera b), del regolamento [(CE) n. 715/2009], in combinato disposto con il successivo paragrafo 2, debba essere interpretato nel senso che i considerando 7 e 8 e l'articolo 13, paragrafo 1, di detto regolamento si applicano agli impianti di stoccaggio di gas naturale e alle tariffe determinate dall'autorità di regolazione qualora l'accesso agli impianti di stoccaggio di gas naturale liquefatto sia regolamentato.

Diritto dell'Unione

Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (in prosieguo: la «direttiva»; GU 2009, L 211, pag. 94):

considerando 35, articoli 32, paragrafo 1, 33, paragrafi 1, 3 e 4, 40, lettera f), e 41, paragrafi 1 e 8.

Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (in prosieguo: il «regolamento»; GU 2009, L 211, pag. 36): considerando 7 e 8 e articoli 1 e 13, paragrafo 1.

Giurisprudenza

Sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 2022, Nord Stream 2/Parlamento e Consiglio, C-348/20 P, EU:C:2022:548.

Sentenza del Tribunale del 16 marzo 2022, MEKH e FGSZ/ACER, T-684/19 e T-704/19, EU:T:2022:138.

Sentenza della Corte di giustizia del 24 febbraio 2022, Latvijas Gāze, C-290/20, EU:C:2022:119.

Sentenza della Corte di giustizia del 2 settembre 2021, Commissione/Germania (trasposizione delle direttive 2009/72 e 2009/73), C-718/18, EU:C:2021:662.

Sentenza della Corte di giustizia del 3 dicembre 2020, Commissione/Belgio (mercati dell'energia elettrica e del gas naturale), C-767/19, EU:C:2020:984.

Sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2020, Commissione/Ungheria (tariffe per l'accesso alle reti di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale), C-771/18, EU:C:2020:584.

Sentenza della Corte di giustizia del 30 aprile 2020, Overgas Mrezhi e Balgarska gazova asotsiatsia (C-5/19, EU:C:2020:343).

Sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, GRDF, C-236/18, EU:C:2019:1120.

Sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2015, Capoda Import-Export, C-354/14, EU:C:2015:658, punto 25.

Sentenza della Corte di giustizia del 19 marzo 2015, E.ON Földgáz Trade, C-510/13, EU:C:2015:189.

Disposizioni del diritto nazionale

Energētikas likums (legge in materia di energia) (*Latvijas Vēstnesis*, n. 273/275, del 22 settembre 1998, nella versione in vigore il 20 agosto 2020): articoli 15, 44, paragrafo 8, e 85, paragrafo 1.

Likums «Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem» (legge relativa alle autorità di regolazione dei servizi pubblici) (*Latvijas Vēstnesis*, n. 394/395, del 7 novembre 2000, nella versione in vigore il 20 agosto 2020): articoli 2, paragrafi 2 e 4, 6, paragrafi 1 e 2, 7, paragrafo 6, 9 e 20, paragrafo 1.

Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumi Nr. 1227 «Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem» (decreto n. 1227 del Consiglio dei Ministri, del 27 ottobre 2009, che stabilisce le disposizioni relative ai tipi di servizi pubblici regolamentati) (*Latvijas Vēstnesis*, n. 172, del 29 ottobre 2009, nella versione in vigore il 20 agosto 2020): paragrafo 4.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2018. gada 13. augusta lēmums Nr. 1/23 «Kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodika» (decisione n. 1/23 del Consiglio della Commissione di regolazione dei servizi pubblici, del 13 agosto 2018, sulla metodologia di calcolo del tasso di rendimento del capitale) (*Latvijas Vēstnesis*, n. 161, del 15 agosto 2018; in prosieguo: la «Metodologia»), come modificata dalla decisione n. 1/12 del medesimo organismo, del 22 agosto 2019: paragrafi da 3 a 7 e 9.¹

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2020. gada 20. augusta lēmums Nr. 109 «Par kapitāla atdeves likmi dabasgāzes pārvades sistēmas, dabasgāzes sadales sistēmas un dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu tarifu projekta aprēķināšanai» (decisione n. 109 del Consiglio della Commissione di regolazione dei servizi pubblici, del 20 agosto 2020, relativa al tasso di rendimento del capitale per il calcolo della proposta di tariffe riguardanti i servizi del sistema di trasporto e distribuzione del gas naturale, nonché del suo stoccaggio) (*Latvijas Vēstnesis*, n. 164, del 26 agosto 2020; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Le ricorrenti sono operatori di servizio pubblico nel settore della fornitura di gas naturale in Lettonia, in particolare AS Gaso, che è il gestore (unico) del sistema di distribuzione, e AS Conexus Baltic Grid, che è il gestore (unico) del sistema di trasporto, nonché gestore degli impianti di stoccaggio.
- 2 Il 20 agosto 2020, l'autorità di regolazione adottava la decisione impugnata, mediante la quale veniva fissato il tasso (medio ponderato) di rendimento del capitale in termini reali (con due alternative) da utilizzarsi ai fini del calcolo delle tariffe dei servizi del sistema di trasporto e distribuzione del gas naturale, nonché del suo stoccaggio, che dovevano entrare in vigore nel 2021.
- 3 Sulla base del tasso di rendimento delle risorse proprie calcolato in conformità al paragrafo 5 della Metodologia, del tasso di rendimento del capitale preso in prestito calcolato ai sensi del successivo paragrafo 7, dell'aliquota vigente dell'imposta sulle società e della media delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo risultanti dalle statistiche ufficiali per i cinque anni civili precedenti,

l'autorità di regolazione stabiliva che il tasso (medio ponderato) di rendimento del capitale (in termini reali) applicabile agli operatori rientranti nella categoria delle micro o piccole imprese era pari al 4,37%, mentre per quelli della categoria delle medie o grandi imprese era pari al 2,65%.

- 4 A sostegno di tale decisione, l'autorità di regolazione rilevava che i tassi di rendimento del capitale così fissati erano in linea con la situazione dei mercati finanziari, inclusi i rischi correlati alla raccolta di fondi, e che pertanto consentivano ai gestori dei sistemi di trasporto, distribuzione e stoccaggio del gas naturale di contrarre mutui, investire nell'ammodernamento e nello sviluppo della rete del gas naturale e di ottenere un rendimento ragionevole, garantendo al contempo agli utenti la possibilità di ricevere servizi pubblici continui, affidabili e di qualità, le cui tariffe (prezzi) corrispondono a costi economicamente giustificati.
- 5 Avverso tale decisione e la rispettiva motivazione, le ricorrenti presentavano un ricorso di annullamento dinanzi all'Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale).

Sintesi degli argomenti essenziali delle parti nella controversia principale

- 6 Nei loro ricorsi, le ricorrenti hanno formulato i seguenti argomenti.
- 7 Ad avviso delle ricorrenti, nello stabilire i criteri per il calcolo del tasso di rendimento del capitale, l'autorità di regolazione è incorsa in gravi errori sostanziali e procedurali, con la conseguenza che il tasso di rendimento del capitale ad esse applicabile era stato fissato a un livello indebitamente basso, senza tenere conto del loro interesse alla determinazione delle tariffe a un tasso di rendimento appropriato. Esse sostengono che una siffatta limitazione del rendimento consentito ad un operatore di servizio pubblico costituirebbe una restrizione irragionevole del loro diritto di proprietà.
- 8 Secondo le ricorrenti, la Metodologia (nella sua versione modificata) adottata dall'autorità di regolazione ammette un'estensione significativa del contenuto dei criteri stabiliti dalla normativa, il che costituisce un comportamento *ultra vires*, nonché una violazione dei principi di buona amministrazione, certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento.
- 9 A loro parere, l'autorità di regolazione non avrebbe ottemperato all'obbligo *ex lege* di motivazione dei propri atti.
- 10 Esse adducono che l'autorità di regolazione non avrebbe esposto i fatti alla base della necessità di adottare una decisione del genere e avrebbe fondato la propria argomentazione su ipotesi errate e non comprovate in ordine alle attività commerciali delle ricorrenti e ai rispettivi indicatori.

- 11 A loro avviso, infatti, l'autorità di regolazione, violando il divieto di agire in modo arbitrario, non avrebbe esposto né valutato adeguatamente le considerazioni giuridiche oggettive e razionali discendenti da tali elementi di fatto, avrebbe esaminato superficialmente le osservazioni in merito all'opportunità di una modificazione della Metodologia e non avrebbe corroborato le conclusioni relative alle componenti del calcolo del tasso di rendimento del capitale.
- 12 Secondo le ricorrenti, l'autorità di regolazione non avrebbe motivato le sue conclusioni sulle grandezze variabili utilizzate per il calcolo (in termini reali) del tasso (medio ponderato) di rendimento del capitale. Essa non avrebbe chiarito il motivo per cui nell'analisi comparativa del nuovo tasso di rendimento del capitale non siano stati utilizzati dati relativi allo stoccaggio di gas naturale e siano stati utilizzati invece valori specifici per detta analisi, né sarebbe stata esposta la modalità di scelta del periodo rilevante ai fini del calcolo del premio di rischio nazionale.
- 13 Le ricorrenti sostengono che il nuovo tasso di rendimento del capitale fissato dall'autorità di regolazione avrebbe un impatto eccessivamente negativo sulla capacità delle ricorrenti di adempiere all'obbligo di svolgere le proprie attività e di partecipare alla pianificazione, alla garanzia e allo sviluppo coordinato ed efficace della fornitura energetica.
- 14 Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte di giustizia»), gli Stati membri sono obbligati, all'atto della determinazione delle tariffe, ad assicurare un rendimento degli investimenti effettuati. Dalla direttiva si evince che l'autorità di regolazione di uno Stato membro ha l'obbligo di promuovere lo sviluppo e il funzionamento del mercato del gas naturale garantendo agli investitori incentivi sufficienti per effettuare i necessari investimenti nelle infrastrutture. Analogamente, le disposizioni del regolamento impongono all'autorità di regolazione l'obbligo di prevedere, all'atto della determinazione delle tariffe, un appropriato rendimento degli investimenti effettuati.
- 15 Le ricorrenti sostengono di non essere state debitamente sentite prima dell'adozione della decisione impugnata, lamentando che i loro argomenti e le loro osservazioni non siano state prese in considerazione, con la conseguenza che non sarebbe stata garantita la loro partecipazione alla fissazione del nuovo tasso di rendimento del capitale.
- 16 A loro avviso, la decisione impugnata non promuoverebbe la concorrenza né lo sviluppo, il che è in contrasto con l'obiettivo di regolamentazione settoriale perseguito dal legislatore.
- 17 Pertanto, esse ritengono che i vizi inerenti al calcolo del nuovo tasso di rendimento del capitale siano gravi e rendano impossibile intendere il modo in cui l'autorità di regolazione sia pervenuta alle conclusioni su cui è basata la decisione

impugnata; la carenza di una motivazione sufficiente limita la possibilità delle ricorrenti di esercitare effettivamente i loro diritti di difesa.

- 18 A sua volta, l'autorità di regolazione sostiene che il proprio compito, come stabilito dall'articolo 20, paragrafo 1, della legge relativa alle autorità di regolazione dei servizi pubblici, consisterebbe unicamente nel garantire che le tariffe coprano i costi del servizio pubblico economicamente giustificati (peraltro, il contenuto di quest'ultima nozione è determinato a discrezione della stessa autorità) e nell'assicurare la redditività in generale. Essa ritiene che, in sostanza, dette nozioni non siano vincolate agli obiettivi perseguiti dall'articolo 41, paragrafo 8, della direttiva, ossia garantire incentivi appropriati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza, promuovere l'integrazione del mercato e la sicurezza dell'approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 19 Il giudice del rinvio osserva che gli articoli 40, lettera f), e 41, paragrafo 8, della direttiva e l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento, in combinato disposto con i considerando 7 e 8 di quest'ultimo, sono applicabili alla controversia principale. Tali disposizioni prevedono l'obbligo per gli Stati membri di garantire un appropriato rendimento degli investimenti effettuati, ma il loro contenuto non è sufficientemente chiarito o specificato. Ciò impedisce al suddetto giudice di pronunciarsi nel merito.
- 20 Dato che uno degli obiettivi della direttiva è garantire investimenti sufficienti per lo sviluppo del sistema, il considerando 35 e l'articolo 40, lettera f), della direttiva fanno riferimento all'obbligo dell'autorità di regolazione dello Stato membro di contribuire allo sviluppo e al funzionamento del mercato del gas naturale fornendo agli investitori un incentivo sufficiente per effettuare gli investimenti necessari.
- 21 A sua volta, l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento prevede che l'autorità di regolazione determina una tariffa per l'accesso alla rete di trasporto in cui è incluso un appropriato rendimento degli investimenti. Le tariffe dovrebbero essere di natura tale da facilitare lo scambio efficiente di gas e la concorrenza, fornendo incentivi per gli investimenti e l'interoperabilità delle reti di trasporto.
- 22 Le tariffe rimangono uno degli strumenti dell'autorità di regolazione per incoraggiare gli investimenti, anche a seguito della scissione in più parti dell'impresa originaria (operatore storico) verticalmente integrata (AS Latvijas Gāze) operante nel settore del gas naturale. Per quanto riguarda la funzione di stoccaggio, l'articolo 41, paragrafo 1, lettera n), della direttiva obbliga l'autorità di regolazione a vigilare e verificare le condizioni di accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari, conformemente all'articolo 33. L'articolo 44, paragrafo 8, della legge in materia di energia prevede che l'accesso all'impianto di stoccaggio sotterraneo di gas sia organizzato mediante una procedura regolamentata sulla base di tariffe determinate in conformità alle procedure di cui all'articolo 15, paragrafo 1.¹, della medesima legge. Pertanto, anche l'accesso

all'impianto di stoccaggio sotterraneo di gas deve essere giustificato dal punto di vista tecnico ed economico, il che significa altresì che l'autorità di regolazione è tenuta ad esaminare le tariffe monitorate dalla stessa autorità.

- 23 Nel caso in esame, l'autorità di regolazione determina, nell'ambito delle sue competenze, le tariffe o la metodologia utilizzata per calcolarle, incluso il tasso di rendimento del capitale. Sebbene dalle disposizioni della direttiva e del regolamento discenda chiaramente che, all'atto della determinazione dell'importo da pagare per l'accesso alla rete di trasporto del gas naturale, ossia delle tariffe, gli Stati membri devono includere nel calcolo di tali tariffe un appropriato rendimento degli investimenti, tali disposizioni non specificano il contenuto della nozione di «appropriato rendimento degli investimenti».
- 24 Orbene, non esistono criteri legali che consentono all'autorità di regolazione di stabilire quando il rendimento debba considerarsi «appropriato». Il giudice del rinvio non dispone di indicazioni chiare sulla modalità di esame della conformità al diritto dell'Unione della metodologia utilizzata per determinare il rendimento (tasso di rendimento del capitale).
- 25 La Corte di giustizia non ha finora acclarato la nozione di «appropriato rendimento degli investimenti». Pur essendo vero che la sua giurisprudenza relativa alla direttiva e al regolamento (v. *supra* il punto intitolato «Giurisprudenza») ha riguardato l'interpretazione dell'articolo 41 della direttiva, in nessuna di tali cause la Corte di giustizia si è però pronunciata sull'articolo 41, paragrafo 8, in circostanze di fatto e di diritto comparabili a quelle del presente caso.
- 26 La Corte di giustizia ha fatto riferimento all'obbligo per gli Stati membri di tenere conto degli investimenti effettuati o da effettuare all'atto della fissazione dei corrispettivi di accesso al sistema di trasporto o di stoccaggio del gas naturale [sentenza del 16 luglio 2020, Commissione/Ungheria (C-771/18, EU:C:2020:584)]. Tuttavia, la Corte di giustizia non ha specificato il modo preciso in cui occorre tenerne conto nella determinazione delle tariffe.
- 27 Alla luce dell'articolo 1 della legge relativa alle autorità di regolazione dei servizi pubblici («lo scopo della presente legge è quello di garantire la disponibilità di servizi pubblici continui, affidabili e di qualità, le cui tariffe (prezzi) corrispondono a costi economicamente giustificati, nonché di promuovere lo sviluppo e la concorrenza efficiente nei settori regolamentati, stabilendo procedure per la disciplina dei servizi pubblici e dei rapporti giuridici nell'ambito della fornitura di tali servizi»), nonché del successivo articolo 20, paragrafo 1 («le tariffe sono determinate a un livello tale che i rispettivi pagamenti effettuati dagli utenti coprono i costi del servizio pubblico economicamente giustificati e garantiscono la redditività di detto servizio, a meno che la legislazione settoriale specifica non stabilisca altri principi per la determinazione delle tariffe. In caso di modifica dei fattori che incidono sulle tariffe, come, ad esempio, il rendimento, l'autorità di regolazione può proporre una revisione delle tariffe e chiedere al

fornitore del servizio pubblico di presentare, entro un determinato termine, una proposta tariffaria con un prospetto giustificativo dei costi alla base di dette tariffe»), il giudice del rinvio desume che, nel trasporre l'articolo 41 della direttiva, il legislatore lettone non ha adottato la formulazione utilizzata in tale articolo. La legge relativa alle autorità di regolazione dei servizi pubblici non contiene alcuna disposizione corrispondente agli articoli 40 (Obiettivi generali dell'autorità di regolazione) e 41 (Compiti e competenze dell'autorità di regolazione) della direttiva.

- 28 A seguito dell'esame della conformità degli obiettivi perseguiti dall'articolo 20, paragrafo 1, della legge relativa alle autorità di regolazione dei servizi pubblici a quelli enunciati dall'articolo 41, paragrafo 8, della direttiva, il giudice del rinvio conclude che gli obiettivi di detta direttiva sono più ampi e che è possibile che la disposizione della legge menzionata, in forza della quale l'autorità di regolazione ha adottato le norme applicabili nel presente caso, non ricomprenda tutti gli obiettivi del diritto dell'Unione con riguardo al diritto dei fornitori di servizi pubblici regolamentati ad ottenere un incentivo appropriato a breve e a lungo termine.
- 29 Sussistono quindi ragioni fondate per adire la Corte di giustizia in merito alla trasposizione delle suddette disposizioni della direttiva nell'ordinamento lettone.
- 30 L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento stabilisce che gli obiettivi di cui al suo paragrafo 1 comprendono la definizione di principi armonizzati riguardanti le tariffe o le relative metodologie di calcolo, nonché l'accesso alla rete, ma non agli impianti di stoccaggio, l'istituzione di servizi per l'accesso dei terzi e i principi armonizzati per l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione, la determinazione degli obblighi di trasparenza, le regole di bilanciamento e gli oneri di sbilancio, agevolando lo scambio di capacità. Il giudice del rinvio ne desume che il regolamento è applicabile alla determinazione dei principi o delle metodologie di calcolo delle tariffe di accesso alla rete di trasporto del gas naturale, ma non agli impianti di stoccaggio.
- 31 Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento, detto regolamento si applica soltanto agli impianti di stoccaggio contemplati dall'articolo 33, paragrafo 3 o paragrafo 4 della direttiva. A sua volta, dall'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva si evince che le procedure di cui ai suoi paragrafi 3 e 4, con riguardo ai servizi di stoccaggio, non sono obbligatorie, ma sono applicabili ove tecnicamente e/o economicamente necessario per dare un accesso efficiente al sistema onde rifornire l'utenza nonché per organizzare l'accesso ai servizi ausiliari.
- 32 Il giudice del rinvio ritiene che, in considerazione delle disposizioni della direttiva e degli obblighi degli Stati membri, l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento – che riguarda le tariffe e le metodologie applicate dai gestori dei sistemi di trasporto e approvate dalle autorità di regolazione a norma dell'articolo 41, paragrafo 6, della direttiva, nonché le tariffe pubblicate a norma dell'articolo 32, paragrafo 1 di detta direttiva – e quindi anche la nozione di «appropriato

rendimento» in esso contenuta facciano riferimento unicamente alle tariffe per i servizi del sistema di trasporto del gas naturale e non ai servizi di stoccaggio del gas naturale. I criteri menzionati nei considerando 7 e 8 del regolamento, relativi alle tariffe per l'accesso alla rete, non trovano applicazione neppure con riguardo ai servizi di stoccaggio.

- 33 Il giudice del rinvio rileva la sussistenza di fondati motivi per sottoporre alla Corte di giustizia questioni relative all'interpretazione di tali disposizioni.
- 34 Facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia in merito alla ricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale [v., ad esempio, sentenza del 6 ottobre 2015, Capoda Import-Export (C-354/14, EU:C:2015:658), punto 25], secondo cui il rigetto, da parte della Corte di giustizia, di una domanda del genere è possibile soltanto quando l'interpretazione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o l'oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte, il giudice del rinvio osserva che l'interpretazione delle summenzionate disposizioni della direttiva e del regolamento è direttamente correlata alle circostanze di fatto e di diritto della controversia principale. Ai fini della pronuncia nel procedimento principale, occorre che la Corte di giustizia fornisca chiarimenti al fine di eliminare ogni ragionevole dubbio sull'interpretazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione.
- 35 In effetti, è necessario chiedersi quali siano i criteri da applicare ai fini della valutazione delle nozioni di «appropriato rendimento» e di «incentivi appropriati» di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento, in combinato disposto con i considerando 7 e 8 dello stesso e con gli articoli 40, lettera f), e 41, paragrafo 8, della direttiva, nonché quale sia la corretta interpretazione di tali nozioni nelle particolari circostanze della presente fattispecie. Le risposte alle questioni pregiudiziali consentiranno al giudice del rinvio di stabilire, nell'ambito dell'esame di merito, se la decisione impugnata, adottata sulla base della Metodologia, che fissa il nuovo tasso di rendimento del capitale, e la Metodologia stessa siano conformi all'obbligo dello Stato membro, derivante dal diritto dell'Unione, di includere in tale calcolo un appropriato rendimento degli investimenti.